

STATUTO dell'Associazione
"10 APRILE - FAMILIARI VITTIME MOBY PRINCE" O.N.L.U.S.

Articolo 1

Tra gli aderenti al presente statuto si costituisce una Associazione denominata "10 Aprile – Familiari Vittime Moby Prince" o.n.l.u.s.

L'Associazione è ordinata ed amministrata ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali. Essa si configura quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (o.n.l.u.s.), ai sensi del D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

La sede sociale è in Cagliari, Via Siviglia n. 7

L'Associazione con delibera del consiglio direttivo ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. L'Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all'estero.

L'Associazione non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall'appartenenza a categorie, enti e razze diverse.

Articolo 2

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In tal senso si impegnerà nel fornire tutela e assistenza legale e materiale a chiunque abbia subito effetti penalizzanti, sia in ragione socio-economica che morale e psico-fisica a seguito di naufragi e incidenti marittimi. Per il conseguimento dello scopo, l'associazione potrà svolgere tutte le attività connesse a quelle istituzionali, tra le quali, a titolo meramente semplificativo, si elencano le seguenti:

- a) divulgazione della conoscenza su quanto accaduto a Livorno il 10 aprile 1991, riguardo alla tragedia del traghetto Moby Prince, e collaborazione con i soggetti e gli organismi pubblici e/o privati impegnati nella ricostruzione dell'evento e nella ricerca dei responsabili;
- b) sostegno-morale, psicofisico e sociale dei familiari delle vittime del Moby Prince;
- c) informazione e sensibilizzazione sui temi del rispetto della legalità e della tutela dei diritti civili,

facendosi specifico divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nella lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie.

L'Associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero di soci è illimitato. Possono diventare soci esclusivamente persone fisiche che ne accettino lo statuto e ne condividano gli scopi.

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci effettivi. La qualifica di socio effettivo è riservata ai familiari, parenti ed affini, delle vittime della tragedia del Moby Prince, entro il sesto grado ai sensi e per gli effetti di cui agli art 77-78 c.c..
- b) Soci sostenitori. Coloro che condividono gli scopi dell'associazione e sostengono l'Associazione

2. Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e a partecipare alla vita associativa.

3. I soci effettivi esprimono il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti, godono dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e hanno il diritto d'informazione e di controllo e in particolare l'accesso ai documenti, delibere, bilanci e rendiconti e registri dell'associazione

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con la osservanza delle seguenti modalità:

1. indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
2. dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
3. pagare l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi soci. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

Articolo 4

I soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote sociali;

- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente:

- per decesso;
- per recesso o volontario mancato versamento della quota sociale annua;
- per espulsione deliberata dall'assemblea ordinaria qualora l'associato agisca in modo contrastante all'interesse e alle finalità dell'Associazione.

Articolo 5

Gli organi dell'Associazione sono democraticamente elettivi. Essi sono:

1. l'assemblea;
2. il consiglio direttivo;
3. il Presidente onorario;
4. il Presidente eletto;
5. il segretario amministrativo;
6. il collegio dei revisori contabili.

Tutte le cariche sociali ed eventuali prestazioni fornite dai soci effettivi sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Eventuali erogazioni di rimborsi spese per l'espletamento di particolari funzioni a favore dell'Associazione da parte dei soci avverranno tassativamente nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di Associazione senza scopo di lucro e di o.n.l.u.s.

Articolo 6

L'assemblea generale è composta dai soci effettivi maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e viene convocata dal consiglio direttivo, ovvero su proposta di un gruppo di soci; qualora tale gruppo superi il 15% dei soci la convocazione è obbligatoria. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà mediante comunicazione per iscritto presso la residenza o la sede degli associati con preavviso di almeno 15 giorni

L'assemblea straordinaria invece dovrà essere convocata a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà specificare la data, il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno della riunione e potrà contenere l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione dell'assemblea. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile dell'anno successivo, salve altre disposizioni di legge, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l'Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.

Le assemblee saranno validamente costituite in prima convocazione, quando vi intervenga la maggioranza degli associati. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli associati presenti.

Articolo 7

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando sono prese dalla metà più uno degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide quando sono prese dai tre quarti degli associati presenti.

Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del voto. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente d'assemblea nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei verbali a cura del Presidente d'assemblea o suo delegato.

Articolo 8

L'assemblea ordinaria:

- a) delibera l'approvazione del bilancio;
- b) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- c) approva l'eventuale regolamento interno;
- d) elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo, determinando il numero di consiglieri in carica e degli eventuali supplenti;
- e) delibera altresì su tutte le questioni che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo vaglio.

Articolo 9

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e l'eventuale liquidazione del fondo comune ed ogni questione ad essa demandata dal consiglio direttivo.

Articolo 10

L'Associazione è amministrata dal consiglio direttivo formato da almeno tre consiglieri tra i quali il Presidente eletto ed un consigliere con funzioni di segretario amministrativo.

Articolo 11

Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipano almeno tre membri.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ovvero ogniqualvolta un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e almeno due volte all'anno.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo saranno verbalizzate a cura del Presidente o suo delegato, nell'apposito Libro dei verbali del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci.

In particolare è di competenza del consiglio direttivo:

- a) nominare il segretario amministrativo;
- b) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
- c) determinare le quote associative;
- d) convocare le assemblee;
- e) predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) redigere i programmi di reperimento dei fondi e di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci.

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo e stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Il Presidente resta in carica due anni e decade per dimissioni, scioglimento del consiglio direttivo o revoca dell'incarico da parte del consiglio direttivo.

In caso di assenza temporanea il Presidente è sostituito dal segretario amministrativo, esclusivamente con poteri di ordinaria amministrazione.

Articolo 13

Il Dott. Angelo Chessa è nominato Presidente Onorario dell'Associazione.

Tale carica viene conferita quale riconoscimento delle attività e dell'impegno del Dott. Chessa, il quale ha contribuito in modo decisivo alla nascita dell'Associazione e si è impegnato incessantemente e con rigore nella ricerca della verità sui tragici eventi del 10 aprile 1991.

Articolo 14

Per le obbligazioni dell'Associazione rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 15

L'Associazione sta in giudizio di fronte a terzi nella persona del Presidente.

Articolo 16

Il collegio dei revisori contabili è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenesse opportuno o per obbligo legislativo. E' composto di tre membri, con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 17

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dalle quote associative e dai contributi degli associati;
- b) da eventuali contributi pubblici o privati;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
- d) da proventi di attività istituzionali, direttamente connesse o complementari;
- e) dalla gestione dei beni che comunque divengono proprietà dell'Associazione.

Articolo 18

Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 19

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, salve altre disposizioni di legge, le norme di compilazione del bilancio sono demandate al regolamento di cui all'articolo 21 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 20

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

In particolare, il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue:

al fondo comune;

per la realizzazione di attività di cui all'art. 2 del presente statuto;

per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre o.n.l.u.s. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 21

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria.

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera sull'assegnazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto o, in alternativa, sulla devoluzione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali od altre o.n.l.u.s., sentito l'eventuale parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996. A tal fine l'assemblea può nominare uno o più liquidatori.

Articolo 22

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo con l'approvazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 23

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento Giuridico Italiano e della Unione Europea.